

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2025, n. 8

**“Disposizioni in materia di ritiro sociale: Hikikomori”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto regionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, promuove e sostiene percorsi di supporto formativo per le persone in condizione di ritiro sociale, al fine di prevenire l'abbandono scolastico e garantire il diritto allo studio, anche in collaborazione con il servizio di psicologia scolastica di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione).
2. Le presenti disposizioni si applicano alle persone regolarmente iscritte agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, presenti sul territorio regionale, che hanno difficoltà nel frequentare le lezioni in presenza o che sono già in una situazione di abbandono scolastico, segnalate dal personale scolastico, dai servizi socio-sanitari e dalle famiglie, che siano o meno in carico ai servizi territoriali competenti, nonché agli enti del sistema della formazione professionale regionale che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale.
3. Le presenti disposizioni, in coerenza con la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato), attraverso percorsi formativi e laboratoriali, sostengono le persone in situazione di ritiro sociale che non cercano attivamente lavoro, con particolare attenzione ai giovani inattivi non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale che devono affacciarsi al mondo del lavoro, ai fini di un loro efficace accompagnamento e inserimento lavorativo.

### **Art. 2**

#### **Interventi**

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica, nonché degli enti formativi regionali accreditati, promuove, previa intesa con le istituzioni scolastiche, interventi finalizzati all'individuazione tempestiva e alla presa in carico educativa, pedagogica e didattica delle persone, indicate al comma 2 dell'articolo 1, che presentano indicatori di disagio riconducibili alla condizione di ritiro sociale, tra cui:
  - a) grado di isolamento rispetto al gruppo classe, in particolare in occasione dei momenti di socializzazione spontanea quali intervallo, entrata e uscita da scuola, attività sportive e gite;
  - b) numero di assenze tale da mettere a rischio la validità dell'anno scolastico;
  - c) difficoltà relazionali e ansia prestazionale legata a richieste che espongono la persona a situazioni collettive di giudizio con rischio di svalutazione e stigmatizzazione e alle valutazioni didattiche.
2. In presenza di una situazione di ritiro sociale, i servizi sociali e i servizi sanitari che hanno in carico un minore garantiscono, al compimento della sua maggiore età, il passaggio ai servizi di competenza per adulti.

**Art. 3****Associazioni ed enti del terzo settore**

1. La Regione può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, delle associazioni e degli enti del terzo settore, come definiti dalla normativa nazionale vigente, che perseguono finalità di sostegno, attraverso percorsi di educazione territoriale, a favore di bambini e adolescenti, finalizzati ad affrontare situazioni di disagio e crisi evolutiva, a facilitare una positiva integrazione sociale, per contribuire a incoraggiare le competenze relazionali, prevenire e contrastare possibili processi di ritiro sociale con l'individuazione tempestiva di eventuali situazioni critiche.

**Art. 4****Consulta regionale sul ritiro sociale**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita la Consulta regionale sul ritiro sociale, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta si pone i seguenti obiettivi: monitorare l'andamento nel contesto regionale del fenomeno del ritiro sociale; evidenziare nuovi bisogni; verificare l'applicazione degli strumenti deputati alle varie tipologie di intervento, al fine di consentire una riprogrammazione efficace.
3. La Consulta è composta dagli assessori regionali competenti in materia di istruzione e welfare o loro delegati, da un consigliere regionale di maggioranza e uno di minoranza, e previa intesa, dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato, dal direttore del dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione o suo delegato, dal direttore del dipartimento welfare o suo delegato e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni delle famiglie più rappresentative operanti sul territorio e degli enti del terzo settore, pubblici e privati, coinvolti sul tema sociale e sanitario.
4. La Consulta monitora il raggiungimento dei risultati derivanti dall'attuazione della presente legge e propone eventuali modifiche alla formulazione originaria del testo in conformità alle finalità sopra definite.
5. Le modalità di composizione e funzionamento della Consulta sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di istruzione e welfare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento è individuata la struttura regionale competente che assicura le funzioni di segreteria.
6. La partecipazione alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e ai componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza.

**Art. 5****Formazione specifica, prevenzione e campagne informative**

1. Per prevenire il fenomeno del ritiro sociale, intercettarne precocemente i segnali nel contesto scolastico, nonché i bisogni delle studentesse e degli studenti, la Regione, valorizzando il sistema d'istruzione, di formazione professionale e il sistema sociosanitario regionale, promuove l'attivazione di percorsi di formazione, sul tema del ritiro sociale, rivolti a dirigenti scolastici e docenti degli istituti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono, altresì, diretti al personale educativo, sociale e sanitario dei servizi pubblici e privati coinvolti nella presa in carico.
3. La Regione promuove altresì campagne informative sul fenomeno del ritiro sociale rivolte al target specifico dei giovani e ai loro nuclei familiari, coinvolgendo, attraverso appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni locali, le istituzioni scolastiche, le strutture del servizio sociosanitario regionale e le associazioni delle famiglie e gli enti del terzo settore impegnati sul fenomeno.
4. Le modalità di erogazione delle attività di formazione e delle campagne informative, di cui ai commi

1, 2 e 3, sono definite attraverso apposite linee guida stabilite dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di istruzione e welfare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 6**

##### **Percorsi per accompagnamento e inserimento lavorativo delle persone in situazione di ritiro sociale**

1. La Regione, nell'ottica di favorire la mobilitazione delle persone che non cercano attivamente lavoro, con particolare attenzione ai giovani inattivi non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale, promuove, in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, appositi percorsi per l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo delle persone in situazione di ritiro sociale, attraverso i centri per l'impiego e i soggetti accreditati in materia di servizi e misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. L'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL), in collaborazione con la Regione e il sistema della formazione professionale regionale, attiva percorsi formativi, rivolti ai propri operatori e alle imprese del territorio, direttamente intesi a favorire la migliore presa in carico dei soggetti di cui al comma 1.

#### **Art. 7**

##### **Norma finanziaria**

1. Per le finalità di cui alla presente legge è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2025, di complessivi euro 230 mila, di cui euro 160 mila sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1 e euro 70 mila sulla Missione 15, Programma 3, Titolo 1, con contestuale prelievo dal Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 giugno 2025

**MICHELE EMILIANO**



Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del settore  
 R.f. Del. Cons. n. 265 del 27/05/2025  
 "Disposizioni in materia di ritiro sociale: Hikikomori"

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 230.000,00 230.000,00	0,00 230.000,00 230.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 230.000,00 230.000,00	0,00 230.000,00 230.000,00	0,00 230.000,00 230.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 230.000,00 230.000,00	0,00 230.000,00 230.000,00	0,00 230.000,00 230.000,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.